

CIRCOLARE N. 12
19 GIUGNO 2007

Partita I.V.A. nei siti web: obbligo di indicazione

© Copyright 2007 Acerbi & Associati®

A seguito di recenti richieste informative da parte di clienti dello Studio, si ricorda che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - come modificato dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404 (in vigore dal 1° dicembre 2001) - " 1. ... *L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto ...*

2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare: e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider; ... "

Come indicato nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 16 maggio 2006, n. 60/E, l'obbligo di indicazione del numero di partita IVA nel sito *web* rileva per **tutti** i soggetti passivi IVA, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell'attività. Di conseguenza, quando un soggetto IVA dispone di un sito *web* relativo all'attività esercitata, quand'anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di partita IVA, come chiaramente disposto dall'art. 35, comma 1. L'art. 35, comma 2, lett. e), concerne, invece, il contenuto della dichiarazione di inizio attività, la cui presentazione è un adempimento che precede l'attribuzione della partita IVA ed è finalizzato, fra l'altro, all'acquisizione da parte dell'Amministrazione finanziaria delle informazioni inerenti all'attività da esercitare.

Si ricorda, infine, che qualora l'attività di commercio elettronico sopraggiunga successivamente all'inizio attività, è necessario provvedere all'apposita variazione della dichiarazione di inizio attività, da effettuarsi entro 30 gg.. In caso di ritardo, la sanzione applicabile va da un minimo di Euro 516,46 ad un massimo di Euro 2.065,83. E' applicabile l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (riduzione della sanzione minima ad un 1/5 se il ravvedimento interviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione), nonché l'eventuale sanzione applicata dall'Ufficio può essere pagata in misura ridotta ad 1/4 se il pagamento della stessa avviene entro sessanta giorni dalla notifica, come previsto dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 472/1997.

Si prega di contattare lo studio per gli eventuali adempimenti dovuti.